



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007 n. 271)

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE**

*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. n° 57768

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località

dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 60298, in data 11 dicembre 2006, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale è impiegata una telecamera Panasonic modello CW 960, in sostituzione della precedente telecamera Panasonic mod. CW860;

Vista l'istanza in data 19 dicembre 2007, integrata in data 20 febbraio 2008, con la quale la soc. Microrex s.p.a. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod. UF500;

VISTO il voto n. 54/2008, reso nell'adunanza dell'8 maggio 2008, pervenuto a questo Ufficio il 3 luglio 2008, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha reso parere favorevole all'approvazione con la raccomandazione che sia implementata la documentazione sull'efficacia ed affidabilità del dispositivo integrativo e con la prescrizione che in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico in relazione agli interventi di manutenzione;

VISTA la nota in data 7 luglio 2008 con la quale la soc. Microrex s.p.s. ha trasmesso la documentazione aggiuntiva in evasione alla raccomandazione del citato voto n. 54;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", alla versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod. UF500, prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT), con la prescrizione che in fase di installazione deve essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico in relazione agli interventi di manutenzione .
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1,2 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162 in data 23 febbraio 2006, e del D.D. n.60298 in data 11 dicembre 2006.

Roma, 11.07.2008

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**